

CIRC. N. 21/2009



Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali

*Direzione Generale per le politiche previdenziali
Divisione V*

Agli Istituti di Patronato e di
Assistenza Sociale

Alle Direzioni Regionali del
lavoro

Alle Direzioni Provinciali del
Lavoro
Servizio Ispezione del lavoro

Agli Enti di Previdenza ed
Assistenza Sociale

LORO SEDI

Allegati n.:

Oggetto: D.M. 10 ottobre 2008, n.193 – Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n.152 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.288 del 10.12.2008)

Il 1° gennaio 2009 è entrato in vigore il D.M. 10 ottobre 2008, n. 193, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n.152; nel contempo, ai sensi dell'art. 21, comma 2 della predetta legge, il precedente decreto interministeriale 13 dicembre 1994, n. 764, è stato abrogato.

Le richieste di chiarimento, già intervenute, in ordine ad alcuni profili delle nuove disposizioni regolamentari, e l'esigenza di assicurare, fin dalla prima applicazione del nuovo provvedimento, comportamenti uniformi da parte degli Istituti di patronato, degli Enti previdenziali, nonché dei Servizi ispezione del lavoro in sede di vigilanza, si da evitare, per quanto possibile, dubbi interpretativi, inducono a fornire alcune direttive applicative.

Il nuovo regolamento, che recepisce istanze ed indicazioni per la piena attuazione della norma di riferimento, ha come obiettivi fondamentali quelli di:

- individuare, attraverso 95 voci tabellari, l'attività sulla cui base definire la ripartizione del contributo al finanziamento degli istituti evidenziando che l'attività utile ai fini del finanziamento è tutta quella indicata nelle tabelle A,

B, C e D, definita positivamente a seguito di provvedimenti emessi con data successiva al 1° gennaio 2009.

- consentire, al fine di una maggiore trasparenza, un confronto tra le risultanze ispettive e le risultanze statistiche degli enti erogatori delle prestazioni;
- rideterminare le quote percentuali di ripartizione delle somme, in relazione all'attività svolta e all'organizzazione degli uffici;
- ridefinire in misura più puntuale le modalità per l'espletamento dell'attività che dà luogo all'erogazione del finanziamento e le strutture organizzative minime necessarie per una effettiva ed efficiente presenza degli istituti sul territorio;
- consentire un più puntuale riscontro dell'attività e dell'organizzazione degli istituti all'estero;
- incentivare la qualità dei servizi resi ai soggetti aventi diritto e disincentivare comportamenti non conformi alle disposizioni vigenti per i relativi effetti in sede di erogazione dei contributi dovuti, attraverso un meccanismo premiante o sanzionatorio applicato all'attività statisticabile espletata nel suo complesso;
- predeterminare le modalità di consultazione dei soggetti interessati e di approfondimento di problematiche complesse con l'istituzione di una Commissione mista.

Preliminarmente occorre evidenziare che il regolamento determina un ampliamento dei servizi che gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a rendere a titolo gratuito ai sensi della citata legge n. 152/2001. A fronte di ciò, l'attività più significativa utile ai fini della determinazione delle quote di finanziamento è quella indicata nelle tabelle A, B, C, e D con punteggio superiore allo "0" (zero), definita positivamente a seguito di provvedimenti emessi con data successiva al 1° gennaio 2009.

Quanto alle tabelle sopra richiamate, appare opportuno sottolineare che alcune delle attività dalle stesse rilevate prescindono dal contenuto economico della prestazione richiesta.

Al riguardo, sarà compito prioritario della Commissione di cui all'articolo 14 del regolamento definire le modalità di rilevazione dell'attività svolta, con riferimento specifico alle singole voci, per identificare quelle che potrebbero dar luogo a

valorizzazione degli interventi a punteggio con riscontro positivo, senza che vi sia erogazione diretta di prestazioni economiche a favore dell'assistito.

Si precisa che a tutta l'attività di assistenza svolta in sede giudiziaria, come noto, dichiarata dalla legge 152/2001, art. 9, comma 5 "non rientrante tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13", sarà attribuito il punteggio previsto per la definizione positiva della pratica in fase amministrativa, all'atto del relativo provvedimento amministrativo.

Il regolamento, all'articolo 2, ridetermina la ripartizione del finanziamento attribuendo le seguenti percentuali, in linea con quanto disposto dalla normativa di riferimento:

- attività svolta in Italia 80,00 per cento
all'estero 9,90 per cento
- organizzazione degli uffici in Italia 8 per cento
all'estero 2 per cento
- controllo sedi all'estero 0,10 per cento

L'articolo 3 definisce puntualmente gli interventi di patrocinio utili alla ripartizione del finanziamento, prestati a seguito di esplicito mandato da parte del richiedente, indipendentemente dalla sua adesione all'organizzazione promotrice del patronato, per conseguire prestazioni in materia previdenziale, comprese quelle di previdenza complementare, socio-assistenziale, di danni da lavoro o alla salute ed interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili; tali interventi sono svolti nei confronti delle amministrazioni italiane ed estere competenti alla definizione degli stessi ovvero alla erogazione delle prestazioni, compresi i fondi pensione.

Appare opportuno specificare che il termine "prestazione" va inteso come richiesta all'Istituto assicuratore, Pubblica Amministrazione, Fondo o Cassa di un "servizio" previsto dalla legge, anche senza contenuti di carattere economico.

Di conseguenza gli interventi possono avere per oggetto la richiesta di prestazioni di natura economica e non.

Sono, peraltro, da considerare i contenuti delle prestazioni a prescindere da come vengono denominati dagli Enti, Amministrazioni o Casse.

In linea di principio andranno rilevate nella tabella A, tutte le prestazioni comunque denominate equiparabili a quelle elencate nella tabella stessa: ad esempio le riliquidazioni per motivi contributivi delle pensioni del Pubblico Impiego sono equiparabili alle ricostituzioni delle pensioni INPS, oppure le cessazioni dal lavoro per prepensionamento sono equiparabili alla pensioni di anzianità. Si fa riserva comunque di comunicare tutte le diverse casistiche che dovessero emergere sul punto.

Le prestazioni all'estero alle quali si riferisce il comma 2 dell'articolo 3, sono riconducibili, tipicamente, alle prestazioni italiane di cui alla voce 8 della tabella D (Assegno sociale): nelle more di un'auspicata mappatura delle predette prestazioni, occorrerà fare riferimento alla legislazione locale per individuare con chiarezza le diverse tipologie rientranti nell'attività statisticabile come sopra indicata.

Le prestazioni autonome a carico di istituti assicuratori esteri, sono quelle alle quali il lavoratore ha diritto avendo maturato i requisiti previsti nello Stato di riferimento: possono ben inquadrarsi nella fattispecie le domande inoltrate da sedi estere dei patronati a favore di lavoratori non italiani, ma che sono stati assicurati in Italia sino al raggiungimento dei requisiti di legge per il diritto alla pensione.

Alle prestazioni in convenzione internazionale sono equiparabili quelle derivanti da accordi bilaterali o multilaterali.

Sono riconosciute le pratiche svolte dalle sedi all'estero dei patronati che non configurino interventi meramente sollecitatori, ma contribuiscano effettivamente ad abbreviare i tempi di definizione attraverso un'istruttoria ed un completamento della documentazione necessaria.

Anche in questo caso potranno essere valutate le domande inoltrate da sedi estere dei patronati a favore di lavoratori non italiani ma che sono stati assicurati in Italia, avendo quindi maturato il diritto ad un pro-rata.

Il nuovo regolamento puntualizza, all'articolo 4, la rilevanza del mandato di assistenza e l'efficacia per tutto l'iter della pratica anche quando lo stesso coinvolge più amministrazioni.

Quindi si ribadiscono le caratteristiche del mandato che presenta gli elementi

essenziali e accidentali propri di ogni negozio giuridico. Infatti gli elementi essenziali sono: indicazione del mandatario, sede dell'istituto di patronato delegata, data, oggetto del mandato, sottoscrizione del mandante e dell'operatore di patronato, informativa ed esplicita manifestazione del consenso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

A garanzia della certezza del potere di rappresentanza, nell'ipotesi di successione fra Patronati nella attività di tutela dell'assistito per lo stesso intervento, occorre chiarire che l'istituto subentrante ha l'onere di comunicare l'avvenuta revoca all'istituto revocato e agli Enti erogatori delle prestazioni, al fine di non generare incertezze nell'attribuzione della pratica; la stessa, infatti, viene attribuita al patronato subentrante solo nel caso in cui l'intervento non sia già stato definito positivamente.

Pertanto, si ribadisce l'efficacia del nuovo mandato per le fasi non ancora concluse del procedimento amministrativo e per quelle successive.

L'attività di patrocinio, in sede amministrativa è svolta attraverso due fasi di trattazione, ai sensi dell'articolo 5: una fase amministrativa e una fase di contenzioso amministrativo o amministrativo medico legale.

Pertanto gli interventi utili ai fini del finanziamento sono:

1. La domanda originaria
2. L'intervento successivo che, attraverso una istruttoria o il completamento della documentazione, contribuisca alla definizione della domanda.
3. La richiesta di riesame
4. L'opposizione
5. Il ricorso

Ovviamente gli interventi di cui ai punti 2.3.4.5, se conseguenti alla domanda originaria di cui al punto 1, sono riassorbiti dalla stessa.

Gli stessi interventi diventano efficaci ai fini del finanziamento se attivati a seguito di successiva acquisizione di patrocinio e su provvedimenti non già di pertinenza del patronato mandatario e che non si configurino come meramente sollecitatori.

Pertanto, il mandato può essere attivato anche in un momento successivo alla domanda o al ricorso, purché sia collegato ad un "intervento" che si rivela necessario ai fini della liquidazione della prestazione (es.: consegna di documentazione richiesta

dall'istituto o, comunque, indispensabile alla definizione della domanda: dichiarazioni reddituali, certificati medici, denunce di legge, messa in mora per decorsi termini ecc.).

Al contrario, la semplice trasmissione del mandato – anche se in un momento precedente alla definizione dell'intervento da parte dell'Amministrazione destinataria – non collegato ad uno degli interventi efficaci previsti dal comma 2 deve ritenersi come mero intervento sollecitatorio e, pertanto, non rileva ai fini del finanziamento, ferma restando la validità di tale mandato ai fini delle fasi successive del provvedimento o anche per la fase iniziale, qualora la liquidazione della prestazione avvenga dopo il decorso del termine assegnato all'Istituto per provvedere.

Per quanto riguarda la casistica delle prestazioni erogabili d'ufficio, si ritiene debba farsi riferimento ai termini specificatamente previsti dalla norma per l'esperimento dell'iter necessario alla definizione delle stesse (*es.: i venti giorni previsti per la liquidazione dell'indennità di temporanea da parte dell'INAIL*); qualora non espressamente previsti, occorre fare riferimento alle norme di legge che, in genere, (v. legge 241/1990 e successivi modificazioni e regolamenti attuativi – principio del silenzio/rifiuto) fissano un termine entro il quale la Pubblica Amministrazione deve provvedere. Decorso tale termine, è riconosciuto l'intervento di patronato che ha ottenuto l'erogazione della prestazione.

Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento, rivestono particolare importanza le nuove procedure contenute nell'articolo 6, che comportano significative modificazioni nella modalità di gestione dell'attività dei patronati.

Ove la richiesta di patrocinio comporti l'attivazione di più interventi distinti, ad ogni intervento definito positivamente è attribuito il relativo punteggio.

Risulta, quindi, superato il concetto di "unicità della pratica" risalente al citato D.M. n. 764/1994.

Tale innovazione produce effetti, in particolar modo, in relazione all'attività svolta nei confronti dell'INAIL.

Pertanto al momento dell'assunzione del patrocinio si renderà necessario aprire pratiche distinte per ciascun intervento che comporti la richiesta di una prestazione autonoma tra quelle di cui alla tabella "C", anche se tali interventi e tali prestazioni sono riferiti al medesimo caso: a titolo di esempio si fa riferimento a

“indennità di temporanea” e “riconoscimento del diritto a rendita”.

Con riguardo al settore INPS, a titolo esemplificativo, si segnalano le prestazioni relative alla *“pensione di inabilità”* ottenuta a seguito di ricorso medico legale successivo al riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità; alla *“indennità di accompagnamento”* successiva al riconoscimento dell’assegno o della pensione di invalidità civile ed al *“riconoscimento di causa di servizio, equo indennizzo, pensione privilegiata”*.

Al fine di evitare una doppia statisticazione della pratica di pensione già liquidata in forma provvisoria, la stessa sarà considerata utile per il finanziamento solo al momento del provvedimento definitivo.

Nelle more del pieno adeguamento operativo e dei necessari adeguamenti procedurali, tali da assicurare la completezza e la puntualità delle risultanze statistiche da parte degli Istituti erogatori, la verifica ispettiva dei competenti ispettorati del lavoro si baserà prevalentemente sul riscontro cartaceo.

L’articolo 7, dedicato all’organizzazione degli istituti, nel prevedere una struttura organizzativa articolata in sede centrale, provinciale ed eventualmente sedi regionali e zonali in Italia e sedi operative all’estero, ne fissa, altresì, le caratteristiche minime.

Preliminarmente preme evidenziare che l’articolo in esame detta le condizioni organizzative per la conferma del riconoscimento giuridico dell’istituto di patronato. Diversamente l’articolo 8 dispone i requisiti relativi alla struttura e all’attività delle sedi utili al riconoscimento del punteggio organizzativo.

Si può verificare che, per un determinato anno, alcune strutture operative possiedano, per motivi contingenti, i requisiti richiesti non per l’intero anno, ma solo per parte di esso. Al riguardo si precisa che il mancato possesso delle caratteristiche indicate nell’articolo 7 dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicato alla locale Direzione provinciale del lavoro.

Ai fini del computo del numero di sedi provinciali utili alla conferma del riconoscimento giuridico del patronato, la sede sarà riconosciuta se in possesso dei requisiti di cui all’art.7 predetto per almeno 8 mesi nel corso dell’anno solare. I servizi ispezione del lavoro trasmetteranno al Ministero entro il 31 gennaio dell’anno

successivo a quello di competenza, l'elenco delle sedi provinciali di patronato presenti nel proprio ambito territoriale, unitamente all'indicazione temporale della sussistenza dei requisiti di cui all'art.7.

Ai fini del punteggio organizzativo, si ribadisce che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art.7 per almeno 8 mesi, lo stesso sarà attribuito al raggiungimento, rispettivamente, di almeno 500 punti-attività per le sedi provinciali e 250 per le sedi zonali. Nel periodo dell'anno solare in cui si verifichi la carenza dei requisiti di cui all'art. 7, che - come più volte ribadito, sono necessari per il riconoscimento giuridico della sede - non sarà resa valida alcuna attività; nel caso in cui la carenza non sia stata comunicata, ma sia stata oggetto di rilevazione d'ufficio da parte dell'ispettorato, non sarà attribuito alcun punteggio di attività per l'intero anno di competenza.

Occorre precisare che, ai sensi del più volte citato art. 7, comma 6, del regolamento di cui trattasi, il venir meno del riconoscimento della sede provinciale comporta di conseguenza il mancato riconoscimento delle sedi zonali ad essa afferenti e dell'attività da esse svolta per il periodo di riferimento, fino al ripristino dei requisiti di cui al suindicato articolo.

Com'è noto le sedi dell'istituto di patronato possono occupare locali propri o concessi dall'organizzazione promotrice. Appare opportuno specificare che per "Organizzazione promotrice" si intende l'Associazione o la Confederazione nazionale di lavoratori con le sue federazioni statutarie che hanno effettivamente promosso il patronato. Gli elementi costituenti sono riscontrabili dall'atto costitutivo e dallo statuto. Si esclude, pertanto, che altri soggetti aderenti in diversi momenti alla organizzazione promotrice - per scopi che pure si armonizzino con quelli della organizzazione promotrice stessa - possano qualificarsi promotori essi stessi. Per agevolare il controllo ispettivo ogni sede degli istituti di patronato deve pertanto conservare agli atti, a disposizione dell'ispettore che effettua l'accesso ispettivo, l'atto costitutivo e lo statuto vigente dell'organizzazione promotrice.

I locali occupati dagli Istituti di patronato dovranno risultare con destinazione uso ufficio o uso commerciale, suffragata da aggiornata attestazione catastale in cui risulti il classamento in categoria appropriata. Tale previsione è finalizzata ad evitare comportamenti impropri e l'utilizzo di sedi "fittizie", magari ubicate in abitazioni private. L'eventuale contratto di locazione dovrà essere intestato

al patronato medesimo o all'organizzazione promotrice intesi come persona giuridica e non potrà essere stipulato ad personam dal singolo operatore di patronato o dal responsabile - a qualsiasi titolo - dell'organizzazione promotrice. Le sedi, infatti, devono essere nella piena e totale disponibilità del patronato, ad evitare che comportamenti irresponsabili o illeciti da parte degli operatori portino alla chiusura della struttura, con conseguente irreperibilità della documentazione relativa all'attività svolta o in corso di svolgimento da parte del patronato stesso. E' bene ricordare che il patronato ha una responsabilità nei confronti dell'utenza in quanto detentore di dati anche sensibili che non possono in alcun modo essere a disposizione del solo operatore, se non nelle forme utili allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Si chiarisce altresì che gli uffici - pur dovendosi configurare come unità operative strutturalmente e funzionalmente organizzate, chiaramente identificabili (comma 5, lett.a) e b), relativo agli uffici provinciali), e funzionalmente autonome una dall'altra e dall'organizzazione promotrice e dai servizi dalla stessa promossi (comma 7, relativo agli uffici zonali) - possono comunque avvalersi di utenze (telefoniche, elettriche, ecc.) facenti capo all'organizzazione promotrice e fare uso di strumenti in comune con l'Organizzazione stessa o con servizi (es. società di servizi) da essa promossi (stampanti di rete, server, router, fotocopiatrici ecc.), senza che ciò pregiudichi il riconoscimento del punteggio organizzativo.

Occorre altresì chiarire che il comma 4 dell'articolo 7 in esame prevede che la sede provinciale, ove istituita, sia ubicata nel capoluogo di provincia. E' consentita tuttavia una limitata deroga a tale criterio, autorizzata da questo Ministero, solo se l'apertura della sede in località geografica diversa sia motivata effettivamente da particolare interesse per l'utenza dell'istituto di patronato e giustificata dall'estensione territoriale del luogo scelto nonchè dalla sua vicinanza al capoluogo. Di conseguenza, in caso di deroga, nel comune sede di capoluogo non può operare una struttura con le caratteristiche di ufficio zonale.

Le sedi operative all'estero, che devono avere le caratteristiche della sede provinciale o zonale italiana, possono essere ubicate anche presso organismi promossi dagli istituti stessi o dall'organizzazione promotrice in osservanza della legislazione locale; copia della documentazione relativa alla costituzione dei predetti organismi deve essere depositata presso questo Ministero e conservata altresì presso le sedi di patronato presenti nello Stato ospite, ad uso degli ispettori incaricati delle verifiche. Al

fine di evitare incertezze interpretative, giova ricordare che gli Organismi promossi all'estero devono avere le peculiarità tipiche degli enti di promanazione: associazioni no-profit, finalità assistenziali e tutela dei lavoratori.

Gli istituti di Patronato già riconosciuti alla data di entrata in vigore del regolamento devono adeguare la propria struttura organizzativa, riferita sostanzialmente alle nuove norme sulla configurazione degli uffici delle sedi di patronato, entro ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Ne consegue che per gli anni 2009 e 2010 le sedi di patronato attualmente esistenti, prive dei requisiti previsti dalla nuova normativa, continuano ad essere valutati secondo i criteri di cui al D.I. n. 764/1994.

In caso del mancato adeguamento alla norma in vigore la penalizzazione non può esclusivamente ricondursi al mancato riconoscimento del punteggio organizzativo in quanto, configurandosi l'ipotesi di cui al comma 13 dell'art. 7, verrebbe meno uno dei requisiti essenziali per la eventuale conferma del riconoscimento giuridico dell'istituto di patronato (legge 30 marzo 2001, n. 152, articolo 16, comma 2, lettera a).

Presso le varie sedi degli istituti di patronato opera il personale individuato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n.152/2001; ovvero lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati all'attività di patrocinio con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e, per l'estero, alle autorità consolari e diplomatiche.

Per lo svolgimento delle attività all'estero gli Istituti di patronato possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro dipendente con gli organismi previsti dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 152/2001, nel rispetto della legislazione di lavoro dello Stato estero.

E' opportuno evidenziare al riguardo che il regolamento, secondo il comma 8 dell'articolo 7, non supera il concetto di esclusività del comando precedentemente disposto, se non allorché sia soddisfatto il requisito della consistenza minima di organico di una sede provinciale o zonale, rendendo così possibile l'impiego di ulteriori eventuali operatori presso gli uffici zionali della provincia. Al riguardo, da una interpretazione analogica della norma di cui al comma 8 di cui trattasi, ultimo capoverso, in base al quale un operatore assunto a tempo pieno può essere impiegato in due sedi zionali, purché rispetti l'orario minimo prescritto, è da ritenersi possibile che

un operatore con contratto di lavoro – ad es. - di 40 ore settimanali, che ricopra il ruolo di responsabile di un ufficio zonale per 18 ore settimanali, possa prestare le restanti 22 anche presso un ufficio provinciale in qualità di terza unità o presso un ufficio zonale in qualità di seconda unità.

Per quanto concerne, in particolare, gli operatori part-time, la formulazione del comma 12 dell'articolo 7 in esame in base al quale “ ai fini del riconoscimento del punteggio organizzativo, per operatore part-time si intende il dipendente del patronato o dell'organizzazione promotrice che presti la sua opera in posizione di comando per un numero non inferiore a 18 ore settimanali” consente di affermare che possono esistere contratti di lavoro per dipendenti impiegati per tempi inferiori alle 18 ore ma, in tale circostanza, i dipendenti stessi non potranno essere considerati nel numero delle unità necessarie ai fini del riconoscimento del punteggio organizzativo della struttura interessata. In ogni caso ai fini del riconoscimento della sede e, quindi, del riconoscimento della sua operatività, l'operatore part-time non può prestare la sua opera per un numero inferiore a 18 ore.

Il comma 5 prevede, in particolare, che la sede provinciale debba avvalersi di almeno un operatore a tempo pieno in qualità di responsabile nonché di un operatore anche part time e osservare un orario di apertura al pubblico non inferiore a 30 ore settimanali.

Il comma 6 stabilisce che gli uffici zionali, a cui deve essere addetto almeno un operatore anche a tempo parziale, devono osservare un orario di lavoro non inferiore a 18 ore settimanali complessive, di cui non meno di 10 di apertura al pubblico.

La mancanza di anche uno dei requisiti sopra richiamati per più di quattro mesi nel corso dell'anno solare, come più volte ricordato, non consentirà il riconoscimento delle sedi, fatti salvi i casi di avvio dell'ufficio.

Appare opportuno puntualizzare che per i patronati di nuova costituzione la corresponsione del finanziamento sarà effettuata solo a seguito del riscontro effettivo dell'attività da parte dei competenti Servizi ispezione del lavoro.

Gli istituti di patronato comunicano al servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competente, nei 30 giorni antecedenti, l'apertura della sede provinciale e/o zonale, unitamente all'elenco degli operatori con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale e dei collaboratori, indicati

nell'articolo 6 della legge n.152/2001, nonché l'orario giornaliero e settimanale di apertura al pubblico delle suddette sedi.

Copia conforme della predetta documentazione deve essere altresì comunicata alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.

Analoghi dati relativi alle strutture ed agli operatori all'estero, devono essere comunicati – nei tempi suindicati - a questo Ministero ed alle Autorità diplomatiche e consolari, specificando la tipologia di sede (provinciale o zonale) .

E' opportuno ricordare che ogniqualevolta si dovessero determinare delle variazioni nei dati, esse dovranno essere comunicate agli stessi destinatari sopramenzionati.

Al fine di dare completa e puntuale attuazione all'articolo 10, commi 3 e 4, del regolamento in esame, i Servizi ispezione del lavoro devono, in caso di contestazione dei dati dichiarati dal patronato e di eventuali controdeduzioni relative a motivi di disaccordo sulle risultanze degli accertamenti ispettivi, fornire – nello stesso verbale - ampia contezza delle determinazioni adottate.

In ordine alla definizione dei criteri di verifica della qualità dei servizi erogati, si evidenzia che con l'articolo 12 è stato introdotto un meccanismo premiale-sanzionatorio finalizzato essenzialmente a garantire una più puntuale statisticazione dell'attività espletata, nonché un incentivo alla trattazione delle pratiche in via telematica. In particolare, il comma 2 prevede – al momento del saldo - l'attribuzione per ogni intervento definito positivamente con punteggio superiore allo 0 (zero) di un ulteriore punteggio pari allo 0,25%; si precisa, al riguardo, che tale eventuale incremento non rileva ai fini del computo del punteggio minimo previsto per l'attività ex articolo 8, comma 2.

Alla luce delle recenti novità normative introdotte dalla legge 6 agosto 2008, n.133 - recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - che, tra l'altro, impongono la riduzione dell'utilizzo della documentazione cartacea e la diffusione delle procedure informatiche, assume un rilievo fondamentale l'avvio di un processo di cambiamento in un delicato settore di attività di questa Direzione Generale, quale è quello della vigilanza sugli istituti di patronato e di assistenza sociale.

In tale ambito la scrivente sta predisponendo i nuovi registri di apertura e di chiusura pratiche, unitamente ad appositi modelli di rilevazione statistica dell'attività.

Al riguardo questa Amministrazione si riserva, a breve, di fornire ulteriore comunicazione.

Analoga comunicazione sarà data in ordine alle pratiche legate alla materia dell'immigrazione di cui al protocollo d'intesa Ministero dell'Interno – Patronati (Tabella D - voci 10, 11 e 12).

Si richiama l'attenzione degli Enti in indirizzo sull'importanza di una puntuale attuazione delle nuove disposizioni, evidenziando che eventuali ulteriori problematiche che dovessero emergere in sede applicativa saranno oggetto di successive specifiche note di chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Giovanni GEROLDI)



Patronat/circolare dm 193/08/lr

